

## **INDICAZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

### Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, dell'O.M. n. 267/1995 "nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione", e dunque

- 1 seggio ad un insegnante di scuola dell'infanzia
- 1 seggio ad un insegnante di scuola primaria
- 1 seggio ad un insegnante di scuola sec. 1° grado
  
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola dell'infanzia
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola primaria
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. 1° grado

Le competenze del Consiglio di istituto sono elencate all'art. 10 del D.Lgs. n. 297(1994, all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 45 del D.I. n. 129/2018:

Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del Regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare approva il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti. Inoltre il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

### Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dal Dirigente scolastico su designazione del Consiglio di Istituto. È composta di cinque membri - due docenti, due genitori e un ATA - ed è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dai suoi componenti. I membri della Commissione non possono candidarsi e dunque, nel caso in cui risultassero inclusi in liste di candidati, sarebbero immediatamente sostituiti.

La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## Adempimenti

Il Dirigente comunica alla Commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.

La Commissione elettorale forma gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico, distintamente per ogni seggio elettorale, ripartiti come segue:

- 1) *elenco dei docenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico);*
- 2) *elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;*
- 3) *elenco del personale A.T.A. (a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico);*

In caso di elettori attribuibili a più seggi, si utilizzeranno i seguenti criteri per l'inserimento negli elenchi:

- docenti e personale ATA: la sede in cui prestano servizio per un numero maggiore di ore;
- genitori: la sede di frequenza del figlio più piccolo.

Gli elenchi sono depositati, non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso la segreteria dell'istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso pubblicato all'albo online.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice alla Commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

La Commissione elettorale designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.

## Liste candidati

Le liste dei candidati dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti dall'art. 32, c. 3, dell'O.M. n. 215/91: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Dovrà essere presentata alla Commissione Elettorale che la contrassegnerà con un numero romano progressivo secondo l'ordine di presentazione. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste per le componenti devono essere presentate

- per la componente Genitori da almeno 20 genitori
- per la componente Docenti da almeno 20 docenti
- per la componente ATA da almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate

- dalle dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura;
- dalla dichiarazione dei candidati di non far parte, e di non aver intenzione di far parte, di altre liste della medesima componente;
- dalle dichiarazioni dei presentatori di lista di non essere candidati.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste.

La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle liste e, entro il terzo giorno successivo alla presentazione, notifica all'albo le irregolarità riscontrate con l'invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

#### Rappresentati delle liste

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della Commissione elettorale e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

### Propaganda elettorale

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie, nel corso di assemblee da tenersi dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Saranno resi disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. Un apposito spazio del sito web dell'Istituto sarà dedicato all'illustrazione dei programmi elettorali.

Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

### Costituzione e sede dei seggi elettorali

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente scolastico, su designazione della Commissione elettorale, in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

I seggi elettorali devono essere composti da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I seggi saranno in numero di tre, uno per ogni plesso:

- Seggio n. 1 plesso Centrale con ingresso da Piazza Duca degli Abruzzi;
- Seggio n. 2 plesso Cappellone con ingresso da via Diritti del Fanciullo
- Seggio n. 3 plesso "Stazione" con ingresso da via Frassino

Il personale della scuola nominato membro di Commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.

Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale, da concordare con la Dirigente Scolastica, nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

### Modalità delle votazioni

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale DOCENTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

I docenti supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art. 10 dell'O.M. n. 215/1991);

- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei GENITORI degli alunni iscritti ad ogni ordine di scuola spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art. 7). I genitori di più alunni iscritti nelle scuole dell'Istituto hanno diritto a un solo voto.

- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria; il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo (art. 14);

- gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.) hanno diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui appartengono.

Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti deve optare per una delle rappresentanze.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio - o da parte di un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o personalmente conosciuto - previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. (art. 40)

L'elettore, prima di ricevere la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

Il voto può essere espresso sia per la lista, mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda accanto al Motto, sia per singoli candidati.

È possibile esprimere il seguente numero di preferenze, apponendo un segno di matita accanto al nome del candidato o dei candidati prescelti:

- n. 2 per i genitori
- n. 2 per i docenti
- n. 1 per il personale A.T.A.

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista; nel caso in cui in una scheda fosse riportato il voto per una lista e per candidati appartenenti ad altre liste, sarà attribuito solo il voto di lista e non quello dei candidati.

Le schede elettorali che riportano solo il voto di lista, anche se mancano del voto di preferenza per i singoli candidati sono valide.

Le schede che riportano solo preferenze di candidati appartenenti alla stessa lista sono valide anche per l'attribuzione del voto alla lista, anche se non contrassegnata.

### Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Di tutte le operazioni di voto sarà redatto un verbale in originale sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori del seggio elettorale.

Dal verbale dovrà risultare:

- il numero degli elettori e quello dei votanti distinti per ogni categoria;
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- i voti di preferenza riportati da ciascun candidato;
- i voti nulli;
- le schede bianche.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2027.

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lgs. n. 297/94 e alle OO.MM. n. 215 del 15.07. 1991, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998 e n. 267 del 04.08.1995.

### **SCADENZARIO ADEMPIMENTI**

| <b>DATA</b>  | <b>COMPETENZE</b>  |
|--|--|
| non oltre il 10 ottobre 2024   | Decreto dirigenziale di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  |
| non oltre il 10 ottobre 2024   | Nomina della Commissione Elettorale da parte del Dirigente scolastico  |
| non oltre il 20 ottobre 2024   | Termine per la comunicazione del Dirigente Scolastico alla Commissione elettorale dei nominativi degli elettori (art. 27 O.M. n. 215/91) e delle sedi dei Seggi elettorali (art. 37, c. 4, O.M. n. 215/91) |
| non oltre il 30 ottobre 2024   | La Commissione Elettorale, dopo la compilazione, deposita gli elenchi degli elettori presso la segreteria che li affigge all'albo (art. 27, cc. 4 e 5, O.M. n. 215/91)                                     |
| non oltre il 4 novembre 2024   | Termine per la presentazione di eventuali reclami avverso gli elenchi degli elettori (art. 28, c. 1, O.M. n. 215/91)   |
| dalle ore 9:00 del 4 novembre 2024<br>alle ore 12:00 del 9 novembre 2024 | Presentazione liste dei candidati (art. 32, c. 3, O.M. n. 215/91)  |

|  |   |
|--|---|
| non oltre il 9 novembre 2024   | La Commissione decide su eventuali reclami avverso gli elenchi degli elettori (art. 28, c. 2, O.M. n. 215/91)   |
| 9 novembre 2024 alle ore 15:00   | Termine per l'affissione delle liste elettorali (art. 33 O.M. n. 215/91)  |
| 14 novembre 2024   | Termine per la verifica e l'eventuale regolarizzazione delle liste elettorali (art. 34, c. 4, O.M. n. 215/91)   |
| dal 6 al 22 novembre 2024  | Periodo nel quale sono possibili riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (art. 35, c. 2 O.M. n. 215/91)                                 |
| non oltre il 19 novembre 2024  | Termine per la richiesta al Dirigente Scolastico delle riunioni di presentazione dei candidati e dei programmi (art. 35, c. 3 O.M. n. 215/91)               |
| non oltre il 19 novembre 2024  | Termine per la nomina dei seggi elettorali da parte del Dirigente Scolastico, su indicazione della Commissione elettorale (art. 38, cc. 5 e 6, O.M. 215/91) |
| non oltre il 21 novembre 2024  | nomina dei membri aggregati al seggio n.1 per le operazioni di scrutinio (art. 40, c.c. 2 e 3, O.M. n. 215/91)  |
| domenica 24 novembre 2024<br>dalle ore 8:00 alle ore 12:00<br><br>lunedì 25 novembre 2024<br><br>dalle ore 8:00 alle ore 13:30 | Svolgimento votazioni (art. 40, c. 1, O.M. n. 215/91; Circolare USR Sicilia prot. n. 22 del 3/10/2024)  |
| 25 novembre 2024 dalle ore 13,30<br>(senza interruzione)   | Inizio dello scrutinio (art. 43, c. 1, O.M. n. 215/91)  |
| non oltre il 27 novembre 2024  | Termine per la proclamazione degli eletti (art. 45, c. 1, O.M. n. 215/91)   |
| Non oltre il 2 dicembre 2024   | Termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni (art. 46, c. 1, O.M. n. 215/91)  |
| non oltre il 7 dicembre 2024   | Termine per la decisione di eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni (art. 46, c. 2, O.M. n. 215/91)  |
| Non oltre il 17 dicembre 2024  | Termine per la prima convocazione del Consiglio d'istituto (art. 48, c. 2, O.M. n. 215/91)  |

**La Dirigente Scolastica**

**Mirella Mancuso**

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)